

PERCORSI GIUFFRÈ

GIORGIO LATTANZI

CODICE PENALE
e
CODICE DI PROCEDURA PENALE

ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA
2019

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Si riportano i testi interessati dagli aggiornamenti intervenuti successivamente alla stampa del *Codice penale* e del *Codice di procedura penale*, ad opera:

— della **legge 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186)**, di conversione, con modificazioni, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, recante *Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica* (*);

— della **legge 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173)**, recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.

(*) Si precisa che la l. 8 agosto 2019, n. 77, in sede di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, ha confermato quanto previsto dall'art. 9 comma 2 dello stesso decreto legge nella formulazione originaria pubblicata nella G.U. del 14 giugno 2019 n. 138, con riferimento all'ulteriore differimento dell'efficacia (« dopo il 31 dicembre 2019 ») delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, in materia di intercettazioni, modificatrici dei seguenti articoli: artt. 103, 114, 242, 266, 267, 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269, 270, 271, 291, 292, 293, 295, 329, 422, 472, 493-bis c.p.p.; artt. 89, 89-bis, 92 disp. att. c.p.p. Tale differimento è quindi già riportato aggiornato all'interno del *Codice di procedura penale*, in nota alle disposizioni interessate dalla novella: stante l'applicabilità dei testi nella formulazione *ante* riforma di cui al citato d.lgs. n. 216 del 2017, come riprodotti all'interno del predetto *Codice*, gli stessi non vengono riportati per esteso nella presente *Addenda*, mentre per completezza si riportano i riferimenti agli articoli e le pertinenti note integrate con l'indicazione della citata legge di conversione n. 77 del 2019.



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

61 Circostanze aggravanti comuni.

[1] Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [68], le circostanze seguenti (1):

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (2);
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [c.p.p. 296];
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624 ss.; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (3) (4).
- 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (5);
- 11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (6);
- 11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale **e contro la libertà personale**, (7) commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (8);
- 11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative (9) (10).
- 11-septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (11).

(1) Salvo che la legge disponga altrimenti [578³, 579²].

(2) Numero così sostituito dall'art. 1 comma 7 l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo originario era il seguente: « 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ».

(3) Numero aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. f) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 e così modificato in sede di conversione. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 l. 15 luglio 2009, n. 94 tale disposizione « si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi ». Il testo introdotto dal d.l. n. 92, cit. era il seguente: « 11-bis) se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale ».

(4) Numero dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 8 luglio 2010, n. 249, unitamente, in via consequenziale, all'art. 1 comma 1 l. n. 94, cit..

(5) Numero aggiunto dall'art. 3 comma 20 l. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Numero aggiunto dall'art. 3 l. 26 novembre 2010, n. 199, Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.

(7) Le parole « e contro la libertà personale, » sono state sostituite alle parole «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572, » dall'art. 9 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.

(8) Numero aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(9) Numero aggiunto dall'art. 14 l. 11 gennaio 2018, n. 3.

(10) V., per particolari circostanze aggravanti, gli artt. 61-bis, 270-bis. 1, 416-bis. 1 c.p., inseriti rispettivamente dall'art. 5 comma 1 lett. a), c) e d) d.lg. 1° marzo 2018, n. 21.

(11) Numero aggiunto dall'art. 16 comma 1 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

131-bis Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (1).

[1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

[2] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha

cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, **ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni** ⁽²⁾.

[m] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

[iv] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

[v] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 2 d.lg. 16 marzo 2015, n. 28.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 16 comma 1 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77. In sede di conversione in legge sono state aggiunte le parole da «, ovvero nei casi » alla fine del periodo.

Codice civile:

Art. 2621-ter. (1) (Non punibilità per particolare tenuità). — *Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 27 maggio 2015, n. 69.

152 Remissione della querela.

[i] Nei delitti punibili a querela della persona offesa [120], la remissione estingue il reato.

[ii] La remissione è processuale [c.p.p. 340, 564] o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela [597].

[iii] La remissione può intervenire solo prima della condanna [c.p.p. 648], salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti [542²].

[iv] La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [185; c.p.p. 339³, 340²].

Codice di procedura penale:

Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa) (1). — *1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:*

a) *alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;*

b) *alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter (2);*

c) *alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;*

d) *alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;*

e) *alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;*

f) *alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;*

g) *ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;*

h) *alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;*

i) *alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;*

l) *alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;*

m) *alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;*

n) *alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;*

o) *alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;*

p) *alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri anti violenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato (3).*

(1) Articolo inserito dall'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1 comma 27 l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo della lettera era il seguente: « b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2 ».

(3) Lettera così modificata dall'art. 14 comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69.

157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere ⁽¹⁾.

[i] La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ⁽²⁾.

[ii] Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le

circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

[iii] Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

[iv] Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

[v] Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni (2).

[vi] I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma (3), 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis (4), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, (5) per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater (6) (7).

[vii] La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

[viii] La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

(1) Articolo sostituito dall'art. 6 l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo previgente era il seguente: « La prescrizione estingue il reato: 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena di reclusione non inferiore a cinque anni; 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto; 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ». Tale testo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost. 31 maggio 1990, n. 275 nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall'imputato.

V. anche l'art. 10 l. n. 251 del 2005, che stabilisce: « 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. — 2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. — 3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione ». La l. n. 251, cit., è entrata in vigore l'8 dicembre 2005. Successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato — con sent. n. 393 del 2006 — l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 10 cit., limitatamente alle parole « dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché » (cfr. sub § 1).

(2) C cost. 18 gennaio 2008, n. 2 ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

(3) Le parole « 375, terzo comma, » sono state inserite dall'art. 1 comma 4 l. 11 luglio 2016, n. 133.

(4) Le parole « 589, secondo e terzo comma, e 589-bis » sono state sostituite alle parole « e 589, secondo, terzo e quarto comma » dall'art. 1 comma 3 lett. a) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8). Precedentemente le parole « 589, secondo, terzo e quarto comma » erano state sostituite alle parole « 589, secondo e terzo comma », in sede di conversione, dall'art. 1 lett. e-bis) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Le parole « per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, » sono state inserite dall'art. 1 comma 6 l. 22 maggio 2015, n. 68, a far data dal 29 maggio 2015, ai sensi del successivo art. 3.

(6) Periodo aggiunto dall'art. 4 comma 1 lett. a) l. 1° ottobre 2012, n. 172.

(7) La Corte costituzionale con sentenza 28 maggio 2014, n. 143 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sesto comma « nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale) ».

Codice di procedura penale:

Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) (1). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 3, comma 1, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, che ha inserito la parola « 1, » dopo le parole « articolo 12, commi » nel comma 3-bis. V. il successivo comma 2, che così dispone: « La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » (15 giugno 2019).

165 Obblighi del condannato (1).

[I] La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [186; c.p.p. 538, 539, 543]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa (2), secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

[II] La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente (3).

[III] La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 (4).

[IV] Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 (5) e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, (5) fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno (6).

[V] Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (7).

[VI] Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti [c.p.p. 543²].

[VII] Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa (8).

(1) Articolo sostituito dall'art. 128 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario non comprendeva l'ultima parte del comma 1 (da « può altresì » alla fine) ed il comma 2.

(2) Le parole da « ovvero » a « sospesa » sono state inserite dall'art. 2 l. 11 giugno 2004, n. 145.

(3) Le parole finali: « salvo che ciò sia impossibile » sono state soppresse dall'art. 2 l. 11 giugno 2004, n. 145.

(4) Comma inserito dall'art. 2 l. 11 giugno 2004, n. 145.

(5) La parola « 321 » è stata inserita e le parole « della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, » sono state sostituite alle parole « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » dall'art. 1 comma 1 lett. g) l. 9 gennaio 2019, n. 3.

(6) Comma inserito dall'art. 2 l. 27 maggio 2015, n. 69.

(7) Comma inserito dall'art. 6 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 l. n. 69 del 2019, cit., gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero previsti dal presente comma sono a carico del condannato.

(8) Comma aggiunto dall'art. 3 l. 26 aprile 2019, n. 36.

339 Circostanze aggravanti.

[I] Le pene stabilite nei tre articoli precedenti (1) sono aumentate [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero (2) con armi [385], o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi nella forza intimidatrice derivante da segrete associazioni (3), esistenti o supposte.

[II] Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [585²] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

[III] Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (4) (5).

(1) Il riferimento è da intendersi agli artt. 336, 337 e 338.

(2) Le parole « nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero » sono state inserite dall'art. 7 comma 1 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

(3) V. art. 1 l. 25 gennaio 1982, n. 17, Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete.

(4) Comma aggiunto dall'art. 7 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, conv., con modif., in l. 4 aprile 2007, n. 41.

(5) Per una causa di non punibilità v. art. 393-bis.
 competenza: Trib. monocratico (1° comma e seconda parte del 2° comma); Trib. collegiale (prima parte del 2° comma)
 arresto: facoltativo
 fermo: non consentito (1° comma); consentito (2° comma)
 custodia cautelare in carcere: consentita
 altre misure cautelari personali: consentite
 procedibilità: d'ufficio

340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

[I] Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge ⁽¹⁾, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [358] o di un servizio di pubblica necessità [359] è punito con la reclusione fino a un anno.

[II] Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni ⁽²⁾.

[III] I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

(1) V. sub art. 432, l'art. 1 d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66, Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

(2) Comma aggiunto dall'art. 7 comma 1 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 3° comma)

arresto: non consentito (1° e 2° comma); facoltativo (3° comma)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita (1° e 2° comma); consentita (3° comma)

altre misure cautelari personali: non consentite (1° e 2° comma); consentite (3° comma)

procedibilità: d'ufficio

341-bis Oltraggio a pubblico ufficiale ⁽¹⁾.

[I] Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni** ⁽²⁾.

[II] La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

[III] Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 8 l. 5 luglio 2009, n. 94. Per una causa di non punibilità v. art. 393-bis.

(2) Le parole « da sei mesi a tre anni » sono state sostituite alle parole « fino a tre anni » dall'art. 7 comma 1 lett. b-bis) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, in sede di conversione.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

343 Oltraggio a un magistrato in udienza.

[I] Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni** ⁽¹⁾.

[II] La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [594³].

[III] Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

(1) Le parole « da sei mesi a tre anni » sono state sostituite alle parole « fino a tre anni » dall'art. 7 comma 1 lett. b-ter) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, in sede di conversione. Precedentemente le parole « la reclusione fino a tre anni » erano state sostituite alle parole « la reclusione da uno a quattro anni » dall'art. 18 comma 4 l. 25 giugno 1999, n. 205. Per una causa di non punibilità v. art. 393-bis.

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo (2° comma)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (2° comma)

altre misure cautelari personali: consentite (2° comma)

procedibilità: d'ufficio

387-bis Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ⁽¹⁾.

[I] Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 19 luglio 2019, n. 69.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

419 Devastazione e saccheggio.

[i] Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

[ii] La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero ⁽¹⁾ su armi [585²], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

(1) Le parole « nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero » sono state inserite dall'art. 7 comma 1 lett. c) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

423-bis Incendio boschivo ⁽¹⁾ (2).

[i] Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

[ii] Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[iii] Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

[iv] Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 d.l. 4 agosto 2000, n. 220, conv. con modif. nella l. 6 ottobre 2000, n. 275.

(2) La disposizione inserita dall'art. 1 d.l. 4 agosto 2000, n. 220, conv. con modif. nella l. 6 ottobre 2000, n. 275, è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 11 l. 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi).

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (4° comma)

arresto: obbligatorio (1° comma); non consentito (2° comma)

fermo: consentito (1° e 4° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Codice di procedura penale:

Art. 275. (Criteri di scelta delle misure). (comma 2-bis) ⁽¹⁾ — Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.

(1) Comma sostituito dall'art. 8 d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117, con effetto a decorrere dal 21 agosto 2014 (ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge di conversione). Le parole da « Salvo » a « comma 3, » sono state premesse al secondo periodo, la parola « irrogata » è stata sostituita alle parole « da eseguire » e l'ultimo periodo è stato aggiunto in sede di conversione. Infine la parola « 612-ter » è stata inserita dall'art. 16 comma 1 19 luglio 2019, n. 69.

558-bis Costrizione o induzione al matrimonio ⁽¹⁾.

[i] Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[ii] La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

[iii] La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

[iv] La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

[v] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

(1) Articolo inserito dall'art. 7 l. 19 luglio 2019, n. 69.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito; consentito (4° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

572 Maltrattamenti contro familiari e conviventi ⁽¹⁾.

[i] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia [540] o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni ⁽²⁾ (3).

[n] La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (4).

[m] Se dal fatto deriva una lesione personale grave [583²], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima [583²], la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

[iv] Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato (5).

(1) Articolo sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. d) l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo dell'articolo era il seguente: « Maltrattamenti in famiglia o verso familiari. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. — Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni ». V. inoltre art. 275 comma 2-bis c.p.p., sub art. 423-bis.

(2) Le parole « da tre a sette anni » sono state sostituite alle parole « da due a sei anni » dall'art. 9 comma 2 lett. a) l. 19 luglio 2019, n. 69.

(3) Seguiva un secondo comma abrogato, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 1-bis d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del comma, come modificato dall'art. 1 comma 1 d.l. n. 93, nel testo antecedente la conversione in legge, era il seguente: « La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto ». Il testo precedente era così formulato: « La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici ».

(4) Comma inserito dall'art. 9 comma 2 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.

(5) Comma aggiunto dall'art. 9 comma 2 lett. c) l. n. 69 del 2019, cit.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 1° comma e prima parte del 3° comma); Trib. collegiale (2° comma e ipotesi di lesione gravissima di cui alla seconda parte del 3° comma); Corte d'Assise (ipotesi di morte)

arresto: obbligatorio

fermo: **consentito**

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Norme att. c.p.p.:

Art. 64-bis. (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile) (1). — 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-ocies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile precedente.

(1) Articolo inserito dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.

576 Circostanze aggravanti. Ergastolo (1).

[I] Si applica la pena dell'ergastolo (1) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente [540; c.c. 75], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (2);

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere [416, 416-bis], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, **583-quinquies**, (3) 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-ocies (2) (4);

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa (2) (5);

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto e a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (6).

[II] È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

(1) Le parole « Ergastolo » e « la pena dell'ergastolo » sono state sostituite rispettivamente alle parole « Pena di morte » e « la pena di morte » dall'art. 4 comma 1 lett. e) l. 1° ottobre 2012, n. 172. V. peraltro, in merito alla sostituzione della pena di morte con l'ergastolo, sub art. 17.

(2) V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile nel caso in cui l'aggravante si applichi ai reati previsti dagli artt. 582 e 583-quinquies, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(3) La parola « 583-quinquies, » è stata inserita dall'art. 12 comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69.

(4) Numero da ultimo così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. e) l. n. 172 del 2012, cit. Il testo del numero, come sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38, era il seguente: « in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-ocies ». Il testo del numero, divenuto inoperante in seguito all'abrogazione degli art. 519, 520 e 521 effettuata dall'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 era il seguente: « nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 519, 520 e 521 ».

(5) Numero inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38. Le parole « nei confronti della stessa persona offesa » sono state aggiunte in sede di conversione.

(6) Numero aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 1 lett. b-sexies) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125.

577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

[I] Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente [540; c.c. 75] **anche per effetto di adozione di minorenni** o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (1) (2);

- 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- 3) con premeditazione;
- 4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

[**tr**] La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata (3), **la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate**, (4) il fratello o la sorella [540], **l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile**, (4) il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [c.c. 291], o contro un affine in linea retta [c.c. 78].

[**m**] **Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste** (2) (5).

(1) *L'art. 2 comma 1 lett. a) l. 11 gennaio 2018, n. 4 ha dapprima aggiunto le parole « o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente ». Successivamente le parole « anche per effetto di adozione di minorenni » sono state inserite e le parole « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva » sono state sostituite alle suddette parole « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » dall'art. 11 comma 1 lett. a) l. 19 luglio 2019, n. 69.*

(2) *V. per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile nel caso in cui l'aggravante si applichi ai reati previsti dagli artt. 582 e 583-quinquies, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.*

(3) *Le parole « divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata » sono state inserite dall'art. 2 comma 1 lett. b) l. n. 4 del 2018, cit.*

(4) *Le parole « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, » e le parole « l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, » sono state inserite dall'art. 11 comma 1 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.*

(5) *Comma aggiunto dall'art. 11 comma 1 lett. c) l. n. 69 del 2019, cit.*

582 Lesione personale (1).

[**I**] Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [583, 585] (2).

[**tr**] Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela [120] della persona offesa (3) (4).

(1) *Articolo così modificato dall'art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689.*

(2) *Le parole « da sei mesi » sono state sostituite alle parole « da tre mesi » dall'art. 1 comma 3 lett. b) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).*

Per una particolare ipotesi di aumento di pena v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, sulle persone internazionalmente protette.

Per una aggravante nei casi di condotta ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario v. art. 339-bis, inserito dall'art. 3 l. 3 luglio 2017, n. 105.

(3) *Comma sostituito dall'art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo precedente introdotto con l'art. unico l. 26 gennaio 1963, n. 24 prevedeva una malattia di « durata non superiore ai dieci giorni » mentre il testo originario non comprendeva le parole « ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577 ».*

(4) *Reato attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte. Nelle relative ipotesi si applica la pena della multa da euro 516 a euro 2.582 o della permanenza domiciliare da quindici giorni e quarantacinque giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a), d.lg. cit. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.*

competenza: Giudice di pace (2° comma, nelle ipotesi di perseguibilità a querela, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577², ovvero contro il convivente); Trib. monocratico (1° comma, per i fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577², ovvero contro il convivente e per i fatti aggravati ex art. 4² d.lg. n. 274 del 2000; udienza prelim. in relazione all'art. 585)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (v. art. 391⁵ c.p.p.)

altre misure cautelari personali: v. art. 282-bis⁶, 384-bis e 391⁵ c.p.p.

procedibilità: d'ufficio (1° comma); a querela di parte (2° comma)

583 Circostanze aggravanti.

[**I**] La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

[3] se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto] (1).

[**tr**] La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

[4] **la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso**] (2);

[5] **l'aborto della persona offesa**] (1).

(1) *I numeri 3 del comma 1 e 5 del comma 2 sono stati abrogati dalla l. 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, in App. 1.1.*

(2) *Numero abrogato dall'art. 12 comma 3 l. 19 luglio 2019, n. 69. V. ora art. 583-quinquies c.p., introdotto dalla stessa l. n. 69 del 2019, cit.*

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 1° comma); Trib. collegiale (2° comma)

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

583-quinquies Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ⁽¹⁾.

[i] Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

[ii] La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

(1) *Articolo inserito dall'art. 12 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.*

competenza: Trib. collegiale
arresto: facoltativo
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio

585 Circostanze aggravanti.

[i] Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, **583-quinquies** ⁽¹⁾ e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite ⁽²⁾.

[ii] Agli effetti della legge penale [704] per armi s'intendono ⁽³⁾:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo ⁽⁴⁾.

[iii] Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

(1) *La parola « 583-quinquies » è stata inserita dall'art. 12 comma 4 l. 19 luglio 2019, n. 69.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 3 comma 59 l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo del comma era il seguente: « Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ».*

(3) *Per la nozione di armi « agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari » v. ora gli artt. 1 ss. l. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in App. 2.2.*

(4) *V. art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in App. 2.2.*

609-bis Violenza sessuale ⁽¹⁾.

[i] Chiunque, con violenza [581²] o minaccia [612] o mediante abuso di autorità, costringe [610] taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione **da sei a dodici anni** ⁽²⁾ [609-nonies].

[ii] Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto [61 n. 5];

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

[iii] Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [609-ter, 609-quater, 609-sexies, 609-decies, 734-bis; c.p.p. 392^{1-bis}, 398^{5-bis}, 472^{3-bis}].

(1) *Articolo inserito dall'art. 3 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. art. 36 (Violenza sessuale, compreso lo stupro) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.*

(2) *Le parole « da sei a dodici anni » sono state sostituite alle parole « da cinque a dieci anni » dall'art. 13 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.*

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio (1° e 2° comma); facoltativo (3° comma)

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275³ c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite (3° comma, v. artt. 282-bis⁶, 288² e 384-bis c.p.p.)

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi di cui all'art. 609-septies⁴)

609-ter Circostanze aggravanti ⁽¹⁾.

[i] La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti ⁽²⁾ sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore ⁽³⁾;

2) con l'uso di armi [585² e 3] o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o di incaricato di pubblico servizio [357];

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto ⁽⁴⁾;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa ⁽⁵⁾;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza ⁽⁶⁾;

5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (6);

5-*quinquies*) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività (7);

5-*sexies*) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (7).

[II] La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci (8) [609-*quater*⁴, 609-*sexies*, 609-*decies*, 734-*bis*; c.p.p. 392^{1-bis}, 398^{5-bis}, 472^{3-bis}].

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. artt. 282-*bis*⁶ e 384-*bis* c.p.p. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(2) Le parole « La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti » sono state sostituite alle parole « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis » dall'art. 13 comma 2 lett. a) n. 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.

(3) Numero così sostituito dall'art. 13 comma 2 lett. a) n. 2 l. n. 69 del 2019, cit. Il testo del numero era il seguente: « 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici ».

(4) Numero sostituito dapprima, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 1-ter d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119, e poi dall'art. 13 comma 2 lett. a) n. 3 l. n. 69 del 2019, cit. Il testo del numero, come sostituito dall'art. 1 comma 1-ter d.l. n. 93 del 2013, cit., era il seguente: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore ». Il testo originario del numero era così formulato: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore ».

(5) Numero aggiunto dall'art. 3 comma 23 l. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Numero aggiunto dall'art. 1 comma 2 d.l. n. 93, cit.

(7) Numero aggiunto dall'art. 1 comma 2 d.l.g. 4 marzo 2014, n. 39.

(8) Comma così sostituito dall'art. 13 comma 2 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit. Il testo del comma era il seguente: « La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

609-*quater* Atti sessuali con minorenne (1).

[I] Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente [540], il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore [c.c. 357], ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza [61 n. 11] (2).

[II] Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni (3).

[III] La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi (4).

[IV] Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a **quattro anni** (5).

[V] Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (6).

[VI] Si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*nonies*, 609-*decies*, 734-*bis*; c.p.p. 392^{1-bis}, 398^{5-bis}] (7).

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(2) Il numero 2) è stato sostituito dall'art. 6 l. 6 febbraio 2006, n. 38. Il previgente testo era il seguente: « 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza ».

(3) Comma inserito dall'art. 6 l. n. 38 del 2006, cit., e successivamente così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. r) l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo del comma era il seguente: « Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni ».

(4) Comma inserito dall'art. 13 comma 3 lett. a) n. 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.

(5) Le parole « quattro anni » sono state sostituite alle parole « tre anni » dall'art. 13 comma 3 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.

(6) Le parole « in misura non eccedente i due terzi » sono state sostituite alle parole « fino a due terzi » dall'art. 4 comma 1 lett. q) l. n. 172 del 2012, cit.

(7) V. anche l'art. 600-*bis* comma 2.

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio (1°, 2° e 3° comma; v. però art. 380³ c.p.p.); facoltativo (5° e 6° comma)

fermo: consentito (1°, 3° e 6° comma); non consentito (2° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275³ c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite (v. artt. 282-*bis*⁶, 288² e 384-*bis* c.p.p.)

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi di cui all'art. 609-*septies*⁴)

609-*quinquies* Corruzione di minorenne (1).

[I] Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

[m] La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;
 b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
 c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (2).

[iv] La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

(1) Articolo inserito dall'art. 6 l. 15 febbraio 1996, n. 66 e così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. s) l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo dell'articolo era il seguente: « Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ». V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 3 d.lg. 4 marzo 2014, n. 39.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (v. art. 391⁵ c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite (v. artt. 282-bis⁶, 288² e 384-bis c.p.p.)

procedibilità: d'ufficio

609-septies Querela di parte (1).

[i] I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter (2) sono punibili a querela della persona offesa [120].

[m] Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici (3) mesi.

[m] La querela proposta è irrevocabile.

[iv] Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (4);

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (5);

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di pubblico servizio [358] nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è commesso [c.p.p. 12] con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

[5] se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma] (6).

(1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Le parole « articoli 609-bis e 609-ter » sono state sostituite alle parole « articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater » dall'art. 13 comma 4 lett. a) l. 19 luglio 2019, n. 69.

(3) La parola « dodici » è stata sostituita alla parola « sei » dall'art. 13 comma 4 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.

(4) Ai sensi dell'art. 7 l. 6 febbraio 2006, n. 38, la parola « diciotto » ha sostituito la previgente parola « quattordici ».

(5) L'art. 7 l. 6 febbraio 2006, n. 38 ha sostituito il numero 2). Il testo previgente era il seguente: « 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia ».

(6) Numero abrogato dall'art. 13 comma 4 lett. c) l. n. 69 del 2019, cit.

609-octies Violenza sessuale di gruppo (1).

[i] La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione [110], da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

[m] Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni (2).

[m] Si applicano le (3) circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

[iv] La pena è diminuita [65³] per il partecipante [110] la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato [114⁴]. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [734-bis; c.p.p. 392^{1-bis}, 398^{5-bis}, 472^{3-bis}].

(1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(2) Le parole « da otto a quattordici anni » sono state sostituite alle parole « da sei a dodici anni » dall'art. 13 comma 5 lett. a) l. 19 luglio 2019, n. 69.

(3) Le parole « Si applicano le » sono state sostituite alle parole « La pena è aumentata se concorre taluna delle » dall'art. 13 comma 5 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275³ c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite; v. artt. 282-bis⁶ e 384-bis c.p.p.

procedibilità: d'ufficio

612-bis Atti persecutori (1).

[i] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (2) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di

ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

[n] La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).

[m] La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

[w] Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale (4). La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma (4). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

(1) Articolo inserito dall'art. 7 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38. V. artt. 33 (Violenza psicologica), 34 (Atti persecutori - Stalking) e 40 (Molestie sessuali) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572. V. inoltre art. 275 comma 2-bis c.p.p., sub art. 423-bis.

(2) Le parole « da un anno a sei anni e sei mesi » sono state sostituite alle parole « da sei mesi a cinque anni » dall'art. 9 comma 3 l. 19 luglio 2019, n. 69.

Precedentemente le parole « a cinque anni » erano state sostituite alle parole « a quattro anni » dall'art. 1-bis d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94, in sede di conversione.

(3) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 3 lett. a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del comma era il seguente: « La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ».

(4) Periodo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 3 lett. b) d.l. n. 93 del 2013, cit.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: obbligatorio

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (4° comma, quinto periodo)

D.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., nella l. 23 aprile 2009, n. 38. Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori:

Art. 8 (Ammonimento). — 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni (1).

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

(1) Comma così modificato dall'art. 1 comma 3 lett. a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

L. 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

Art. 34 (Atti persecutori - Stalking). — Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

612-ter Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (1).

[i] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

[n] La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

[m] La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

[w] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

[v] Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

(1) *Articolo inserito dall'art. 10 l. 19 luglio 2019, n. 69. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572. V. inoltre art. 275 comma 2-bis c.p.p., sub art. 423-bis.*

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (4° comma; 5° comma ultimo periodo)

635 Danneggiamento (1) (2).

[I] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili [c.c. 812] altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione [di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico] (3) del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2) opere destinate all'irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

[III] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni (4).

[IV] Per i reati di cui ai commi precedenti (5), la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

(1) *Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. 1) d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo era il seguente: « Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. — La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. — Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ». V. anche la sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4 comma 1 lett. c) d.lg. n. 7 del 2016, cit., e la disciplina transitoria di cui al successivo art. 12, sub art. 485.*

(2) *Per una aggravante nei casi di condotta ritrosiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario v. art. 339-bis, inserito dall'art. 3 l. 3 luglio 2017, n. 105. V., per una particolare aggravante, l'art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.*

(3) *Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7 comma 1 lett. d) n. 1 d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.*

(4) *Comma inserito dall'art. 7 comma 1 lett. d) n. 2 d.l. n. 53 del 2019, cit.*

(5) *Le parole « ai commi precedenti » sono state sostituite alle parole « al primo e al secondo comma » dall'art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 d.l. n. 53 del 2019, cit.*

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 3° comma)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (1° e 2° comma, in caso di arresto in flagranza, v. artt. 381^{2b} e 391⁵ c.p.p.; 3° comma)

altre misure cautelari personali: consentite (1° e 2° comma, in caso di arresto in flagranza, v. artt. 381^{2b} e 391⁵ c.p.p.; 3° comma)

procedibilità: d'ufficio

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. T.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Art. 23. (Danneggiamento) (1). — *Chiunque espliciti attività che rechi in qualsiasi modo danno ai servizi postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 (2) del codice penale.*

Art. 25. (Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio) (1). — *Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili, oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 (2) del codice penale.*

Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale, è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale ma si procede d'ufficio.

(1) *Articolo modificato dall'art. 218 d.lg. 1° agosto 2003, n. 259.*

(2) *Ora art. 635 comma 2 n. 1 c.p., a seguito della modifica operata dall'art. 2 comma 1 lett. 1) d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7.*

688 Ubriachezza.

[I] Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [689-691] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 (1) [234].

[n] [La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale] (2).

[m] La pena è aumentata [64] se la ubriachezza è abituale [94²].

(1) *Fattispecie depenalizzata dall'art. 54 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Era precedentemente prevista la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila. L'ammenda originaria era da lire cento a duemila, v. sub art. 24.*

(2) *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo: secondo la Corte costituzionale, la norma risulta viziata da intrinseca irrazionalità in relazione alla avvenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di ubriachezza – e alle finalità perseguite dalla depenalizzazione – poiché essa non costituisce più una circostanza aggravante di quel reato, ma configura un reato autonomo e finisce con il punire non tanto l'ubriachezza in sé, ma qualità personali del soggetto; risulta altresì vanificata la finalità rieducativa che l'art. 27, comma 3, Cost. assegna alla pena e apertamente violato il principio di offensività del reato, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., e il limite in base ad esso posto alla discrezionalità del legislatore che, nella specie, è quello di impedire, sulla base della qualità di condannato per determinati delitti, la trasformazione in reato di fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale (C cost. 17 luglio 2002, n. 354, CP 02, 3631).*

D.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., nella l. 18 aprile 2017, n. 48. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 9. (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi). – 1. (Omissis).

2. *Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, (1) il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.*

3-4. (Omissis).

(1) *Le parole « e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 16-bis d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.*

APPENDICE LEGISLATIVA

2.3. Legge 22 maggio 1975, n. 152. – Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

Pubblicata in G.U. 24 maggio 1975, n. 136.

5 (1) È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il (2) contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro (3).

Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro (4).

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

(1) *Articolo sostituito dall'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 533.*

(2) *Le parole « Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il » sono state sostituite alla parola « Il » dall'art. 6 comma 1 lett. a) n. 1 d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.*

(3) *Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 10 comma 4-bis d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155.*

(4) *Comma inserito dall'art. 6 comma 1 lett. a) n. 2 d.l. n. 53 del 2019, cit.*

5-bis (1) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone [o l'integrità delle cose], razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. **Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.**

(1) *Articolo inserito dall'art. 6 comma 1 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77. In sede di conversione in legge sono state soppresse le parole « o l'integrità delle cose » indicate tra parentesi quadre ed è stato aggiunto l'ultimo periodo.*

51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale ⁽¹⁾.

1. Le funzioni di pubblico ministero [107⁴ Cost.] sono esercitate [70-72 ord. giud. ⁽²⁾; 3 att.]:

a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale ⁽⁵⁾ presso la corte di appello o presso la corte di cassazione [570³].

2. Nei casi di avocazione [53³, 372, 412, 413], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ⁽¹⁾.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [655, 678³].

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma ⁽⁶⁾, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, ⁽⁷⁾ 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ⁽⁸⁾ 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 ⁽⁹⁾, 600, 601, 602 ⁽¹⁰⁾, 416-bis, 416-ter ⁽¹¹⁾, 452-*quaterdecies* ⁽¹²⁾ e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [146-bis⁴, 147-bis³ lett. a) e c) att.], dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ⁽¹³⁾ le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ⁽¹⁾.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-*quater* e 3-*quinquies* ⁽¹⁴⁾, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente ⁽¹⁾.

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*undecies* ⁽¹⁹⁾, 615-ter, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-bis, 617-ter, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater*, 640-ter e 640-*quinquies* del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ⁽²⁰⁾.

3-*quinquies*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*undecies* ⁽¹⁹⁾, 615-ter, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-bis, 617-ter, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater*, 640-ter e 640-*quinquies* del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ⁽²⁰⁾.

(1) *Ad opera dell'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367 (G.U. del 21 novembre 1991, n. 273), conv., con modif., in l. 20 gennaio 1992, n. 8 (G.U. del 20 gennaio 1992, n. 15) la rubrica originaria dell'articolo «Uffici del pubblico ministero» è stata sostituita con quella che figura nel testo. Inoltre, il medesimo art. 3 d.l. n. 367 del 1991 ha aggiunto un secondo periodo al comma 2 ed ha inserito i commi 3-bis e 3-ter. Si tenga presente che tale disciplina, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 15 comma 1 del citato d.l. n. 367 del 1991, si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e cioè a partire dal 22 novembre 1991. Inoltre, in base all'art. 16 del medesimo d.l., la disposizione dell'ultimo periodo del comma 2 ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto con il quale il Ministro della giustizia fissa la data di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia (si tratta del d.m. 5 gennaio 1993, che ha fissato la data di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia per il giorno 15 gennaio 1993, pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 1993, n. 36). Sulla Direzione distrettuale antimafia e sul Procuratore nazionale antimafia v. gli artt. 102, 103 e 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. del 28 settembre 2011, n. 226, s.o. n. 214), recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (per la previgente disciplina v. gli artt. 70-bis e 76-bis ord. giud., inseriti dal citato d.l. n. 367 del 1991 e ora abrogati dall'art. 120 d.lgs. n. 159 del 2011, cit.) e, da ultimo, il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 (G.U. del 19 febbraio 2015, n. 41), conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43 (G.U. del 20 aprile 2015, n. 91), che all'art. 20 ha disposto la sostituzione delle parole «procuratore nazionale antimafia» e «Direzione nazionale antimafia», ovunque ricorrono, rispettivamente con le parole «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».*

(2) Per il testo degli artt. 70-72 ord. giud., v. gli artt. 20-22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successive modificazioni.

(3) Lettera così modificata dall'art. 175 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), con efficacia dal 2 giugno 1999. Nel testo originario le parole «presso il tribunale» erano seguite dalle parole «o presso la pretura».

(4) Ai sensi dell'art. 3^o d.l. 23 maggio 2008, n. 90 (G.U. del 23 maggio 2008, n. 120) conv., con modif., in l. 14 luglio 2008, n. 123 (G.U. del 16 luglio 2008, n. 165) «1. Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni».

V. anche la disposizione di cui al comma 2. Ai sensi del successivo comma 5 «Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2».

(5) V. art. 16 comma 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 come sostituito dall'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, in tema di poteri di sorveglianza attribuiti al procuratore generale sugli uffici del pubblico ministero del distretto.

(6) Le parole «416, sesto e settimo comma», sono state sostituite alle parole «416, sesto comma», dall'art. 5 comma 1 lett. a) l. 1^o ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell'8 ottobre 2012, n. 235).

(7) La parola «1.» è stata inserita dall'art. 3 comma 1 d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), che al successivo comma 2 così dispone: «La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (15 giugno 2019).

(8) Le parole da «416, realizzato allo scopo» a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono state inserite dall'art. 18 comma 3 d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 (G.U. del 17 febbraio 2017, n. 40), conv., con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46 (G.U. del 18 aprile 2017, n. 90).

(9) Le parole «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474,» sono state inserite dall'art. 15 comma 4 l. 23 luglio 2009, n. 99 (G.U. del 31 luglio 2009, n. 176, suppl. ord. n. 136), che al successivo comma 5 così dispone: «La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(10) Le parole «416, sesto comma, 600, 601, 602,» sono state aggiunte dall'art. 6 comma 1 lett. b) l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. del 23 agosto 2003, n. 195). A norma dell'art. 16 comma 2 l. n. 228, cit., «La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(11) La parola «416-ter,» è stata inserita dall'art. 2 l. 23 febbraio 2015, n. 19 (G.U. del 5 marzo 2015, n. 53).

(12) La parola «, 452-quaterdecies » è stata inserita dall'art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (G.U. del 22 marzo 2018, n. 68).

(13) L'art. 5 l. 19 marzo 2001, n. 92 (G.U. del 4 aprile 2001, n. 79) ha inserito, dopo le parole «9 ottobre 1990, n. 309», le parole «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», poi sostituite con le parole «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», dall'art. 11 comma 1 l. 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. del 23 agosto 2010, n. 196), recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e antiterrorismo». Successivamente le parole «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono state soppresse dall'art. 2 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 21 del 2018, cit.

(14) Le parole «e dai commi 3-quater e 3-quinquies» sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1 lett. oa) n. 1 d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), con effetto a decorrere dal 26 luglio 2008 (v. art. 1 comma 2 della legge di conversione).

(15) Il periodo «si applicano le disposizioni del comma 3-ter», che figurava in fine al comma è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1 lett. oa) n. 2 d.l. n. 92 del 2008, cit.

(16) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293). Il comma 3 del citato art. 10-bis precisa che la disposizione di cui al neo introdotto art. 51, comma 3-quater si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla entrata in vigore della stessa legge.

(17) Ai sensi dell'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, in materia di reati "transnazionali" sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'art. 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'art. 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dall'art. 3-bis, settimo comma, dall'art. 3-quater, commi 1 e 5 e dall'art. 10-quater, secondo comma, l. 31 maggio 1965, n. 575. Il riferimento ai citati articoli della l. n. 575 del 1965, cit., abrogata dall'art. 120 d.lgs. n. 159 del 2011, cit., è ora da intendersi, ai sensi dell'art. 116 del suddetto d.lgs., alle corrispondenti disposizioni contenute negli art. 18 comma 4, 19 commi 1-4, 20, 22, 24 comma 3, 32, 34 e 68 dello stesso d.lgs.

(18) V. art. 4-bis d.l. n. 7 del 2015, cit., che così dispone: «Art. 4-bis (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). - 1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016. - 2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016. - 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017».

(19) Le parole «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 1. 600-quinquies, 609-undecies» sono state sostituite alle parole «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 1. 600-quinquies» dall'art. 5 comma 1 lett. a) l. n. 172 del 2012, cit.

(20) Comma aggiunto dall'art. 11 comma 1 l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. del 4 aprile 2008, n. 80), con effetto a decorrere dal 5 aprile 2008 (v. art. 14 della legge citata). V. inoltre, il successivo comma 1-bis dell'art. 11 l. n. 48 del 2008, aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 12-bis d.l. n. 92 del 2008, cit., che di seguito si riporta: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

90-bis Informazioni alla persona offesa (1).

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter (2);

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, **alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato** (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1 comma 27 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo della lettera era il seguente: «b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2».

(3) Le parole «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato» sono state sostituite alle parole «e alle case rifugio» dall'art. 14 comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

90-ter Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione ⁽¹⁾.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-occhie e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale ⁽²⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(2) Comma aggiunto dall'art. 15 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

103 Garanzie di libertà del difensore.

(4) L'art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'aggiunta del seguente periodo alla fine del comma: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 186, la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

114 Divieto di pubblicazione di atti e di immagini.

(3) L'art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'aggiunta in fine al comma delle parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 186, la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019», e, in forza dell'art. 9 comma 2, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. b) d.l. n. 53 del 2019, cit., «acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020».

190-bis Requisiti della prova in casi particolari ⁽¹⁾.

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze ⁽²⁾.

1-bis La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-occhie del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli **anni diciotto** ⁽³⁾ e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità ⁽⁴⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185).

(2) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 1° marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001, n. 68), Appendice, 3.12. Il testo previgente era il seguente: «Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario».

(3) Le parole «anni diciotto» sono state sostituite alle parole «anni sedici» dall'art. 14 comma 3 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(4) Comma aggiunto dall'art. 13 comma 2 l. 3 agosto 1998, n. 269 (G.U. del 10 agosto 1998, n. 185) e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. del 15 febbraio 2006, n. 38) che ha inserito dopo le parole «600-ter, 600-quater» le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1», e dall'art. 1 comma 1 lett. e) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3), che ha inserito le parole da «e, in ogni caso,» alla fine del comma.

242 Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici.

(1) L'art. 3 comma 1 lett. a) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede la sostituzione delle parole «a norma dell'articolo 268 comma 7» con le parole «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

266 Limiti di ammissibilità.

(7) L'art. 4 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8) prevede in fine al primo periodo l'aggiunta delle parole «, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(8) L'art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'aggiunta del seguente comma, a cui l'art. 1 comma 4 lett. a) l. 9 gennaio 2019, n. 3 (G.U. del 16 gennaio 2019, n. 13), ha aggiunto le parole da «, e per i delitti» alla fine del comma: «2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

267 Presupposti e forme del provvedimento.

(1) L'art. 4 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8) prevede l'aggiunta alla fine del comma 1 del seguente periodo, in cui l'art. 1 comma 4 lett. b) l. 9 gennaio 2019, n. 3 (G.U. del 16 gennaio 2019, n. 1), ha inserito le parole da «e per i delitti» a «dell'articolo 4»: «Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(4) L'art. 4 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'inserimento del seguente comma: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(5) L'art. 2 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'aggiunta alla fine del comma 4 del seguente periodo: «L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

268 Esecuzione delle operazioni.

(2) L'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'inserimento dei seguenti commi: «2-bis. È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. — 2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(3) L'art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'aggiunta alla fine del comma 3-bis del seguente periodo: «Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(5) L'art. 2 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede la sostituzione del comma 4 con il seguente: «4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(6) Commi così sostituiti dall'art. 12 l. n. 547 del 1993, cit. L'art. 2 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'abrogazione dei commi da 5 a 8. Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ». Il testo originario dei commi 6, 7 e 8 era il seguente: «6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni, indicate dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. — 7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. — 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trascrizione della registrazione su nastro magnetico».

(7) L'art. 3 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'inserimento degli artt. 268-bis, 268-ter e 268-quater riportati di seguito. Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

268-bis. Deposito di verbali e registrazioni. — 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. — 2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. — 3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.

268-ter. Acquisizione al fascicolo delle indagini. — 1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. — 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori. — 3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice

per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni. — 4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice. — 5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. — 6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrelevanza.

268-quater. Termini e modalità della decisione del giudice. — 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. A tal fine può procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni. — 2. Quando necessario, l'ordinanza è emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori. — 3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. — 4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. — 5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1. — 6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.

269 Conservazione della documentazione.

(1) L'art. 3 comma 1 lett. c) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede la sostituzione del comma 1 con il seguente: «1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

(2) L'art. 3 comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'inserimento del seguente comma: «1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

(3) L'art. 3 comma 1 lett. c) n. 3 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede la sostituzione delle parole «quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza», con le parole «a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

270 Utilizzazione in altri procedimenti.

(2) L'art. 4 comma 1 lett. d) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'inserimento del seguente comma: «1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

(3) L'art. 3 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede la sostituzione delle parole «dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8» con le parole «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

271 Divieti di utilizzazione.

(1) L'art. 4 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'inserimento del seguente comma: «1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

(2) L'art. 4 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'inserimento delle parole «1-bis» dopo le parole «commi 1». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

275 Criteri di scelta delle misure ⁽¹⁾.

1. Nel disporre le misure, il giudice [279] tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto.

1-bis Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c) (2).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o (3) si ritiene possa essere irrogata [299²].

2-bis Non può essere applicata la misura della custodia cautelare [284, 285, 286] in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena [163 c.p.]. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter (4) e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice (5).

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole (6).

3. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate (7). Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (8) (9) (10).

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene idonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1 (11).

4. Quando imputati [60, 61] siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere [285], salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni (12).

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (13).

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (13).

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie (13).

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (13) (14).

(1) Nel testo originario dell'articolo figurava un comma 5, abrogato dall'art. 5 comma 2 d.l. 14 maggio 1993, n. 139 (G.U. del 15 maggio 1993, n. 112), convertito, con modificazioni, nella l. 14 luglio 1993, n. 222 (G.U. del 14 luglio 1993, n. 163). Si riporta il testo di tale comma, come modificato, con aggiunta dell'ultimo periodo, dall'art. 1-terd.l. 9 settembre 1991, n. 292 (G.U. del 10 settembre 1991, n. 212), convertito, con modificazioni, nella l. 8 novembre 1991, n. 356 (G.U. del 9 novembre 1991, n. 263): «5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3».

Si riporta inoltre il testo dell'art. 89 del t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, G.U. del 31 ottobre 1990, n. 255, suppl. ord.), come sostituito dal citato art. 5 d.l. n. 139 del 1993 e quindi modificato dall'art. 21 comma 3 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184) e da ultimo modificato dall'art. 4-sexiesd.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. del 30 dicembre 2005, n. 303) conv. con modif. nella l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. del 27 febbraio 2006, n. 48, suppl. ord. n. 45): «Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). — 1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma. — 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale. — 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. — 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo

comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva. — 5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6. — 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura».

In precedenza, l'art. 89 del t.u. citato era stato modificato dall'art. 6 d.l. n. 335 del 1992 e, quindi, sostituito, in termini sostanzialmente analoghi a quelli dell'ultima novella, dall'art. 6 d.l. n. 374 del 1992, dall'art. 6 d.l. n. 431 del 1992, dall'art. 5 d.l. n. 3 del 1993 e dall'art. 5 d.l. n. 60 del 1993; decreti tutti decaduti per mancata conversione in legge.

(2) Il comma, inserito dall'art. 16 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), Appendice, 3, 10, con il testo seguente: «Nel disporre le misure diverse della custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato», è stato così sostituito dall'art. 14 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. del 19 aprile 2001, n. 91), Appendice, 3, 14.

(3) Le parole «sia stata o» sono state inserite dall'art. 14 l. n. 128 del 2001, cit.

(4) La parola «, 612-ter » è stata inserita dall'art. 16 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(5) Comma inserito dall'art. 4 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184) e così sostituito dall'art. 8 d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (G.U. del 27 giugno 2014, n. 147), conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117 (G.U. del 20 agosto 2014, n. 192), con effetto a decorrere dal 21 agosto 2014 (ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge di conversione). Le parole da «Salvo» a «comma 3» sono state premesse al secondo periodo, la parola «irrogata» è stata sostituita alle parole «da eseguire» e l'ultimo periodo è stato aggiunto in sede di conversione. Il testo previgente del comma era il seguente: «Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena».

(6) Comma inserito dall'art. 14 l. n. 128 del 2001, cit.

(7) Periodo così sostituito dall'art. 3 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94). Il testo del periodo era il seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata».

(8) L'art. 4 comma 1 l. n. 47 del 2015, cit., ha sostituito gli attuali secondo e terzo periodo al previgente secondo periodo, che era così formulato: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Le parole «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma e 600-quinquies del codice penale,» erano state sostituite alle parole «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. del 24 febbraio 2009, n. 45), convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38 (G.U. del 24 aprile 2009, n. 95). In sede di conversione le parole «e 600-quinquies» sono state sostituite alle parole «600-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies» presenti nel testo originario del d.l. n. 11 del 2009.

Tale testo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con:

— C. cost. 21 luglio 2010, n. 265 (CP 11, 146), unitamente al terzo periodo, «nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»;

— C. cost. 12 maggio 2011, n. 164 (CP 11, 3330, nota LONGO), unitamente al terzo periodo, «nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»;

— C. cost. 22 luglio 2011, n. 231 (CP 11, 4251) «nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»;

— C. cost. 3 maggio 2012, n. 110 (CP 12, 2923) «nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»;

— C. cost. 29 marzo 2013, n. 57 (CP 13, 2574, OSS. APRILE; CP 14, 515, nota ALBERICO; GC 13, 863, nota MARANDOLA) «nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»;

— C. cost. 18 luglio 2013, n. 213 (CP 13, 4325, OSS. APRILE) «nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»;

— C. cost. 26 marzo 2015, n. 48 (CP 15, 2233, OSS. APRILE) «nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

(9) Seguiva un periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1 lett. a-bis) d.l. n. 11 del 2009, cit., e successivamente soppresso dall'art. 4 comma 2 l. n. 47 del 2015, cit. Il testo del periodo era il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate».

Tale testo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 23 luglio 2013, n. 232 (CP 13, 4330, OSS. APRILE) «nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

(10) Il comma era stato sostituito dall'art. 5 l. n. 332 del 1995, cit. Il testo originario del comma era il seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata». A tale testo era stato poi aggiunto un secondo periodo, del seguente tenore: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 l. 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Tale secondo periodo del comma 3 era stato aggiunto dall'art. 5 comma 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (G.U. del 13 maggio 1991, n. 110), convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203 (G.U. del 12 luglio 1991, n. 162), e, ancor prima, dall'art. 5 comma 1 d.l. 13 marzo 1991, n. 76 (G.U. del 13 marzo 1991, n. 61) e dall'art. 5 comma 1 d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 (G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10), poi decaduti per mancata conversione in legge. Successivamente, l'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292 (G.U. del 10 settembre 1991, n. 212), convertito, con modificazioni, nella l. 8 novembre 1991, n. 356 (G.U. del 9 novembre 1991, n. 263), aveva soppresso da tale secondo periodo l'espressione «o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure», che figurava in fondo ad esso. In precedenza, l'art. 2 d.l. 13 novembre 1990, n. 324 (G.U. del 13 novembre 1990, n. 265), anch'esso non convertito in legge, aveva introdotto la seguente disposizione: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 275 comma 4 c.p.p., quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti indicati

nel comma 1 dell'articolo 1 è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussiste alcuna esigenza cautelare». Tale disposizione avrebbe dovuto applicarsi «per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (art. 3 comma 2 d.l. n. 324 del 1990). V. art. 12 comma 4-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 129, suppl. ord. n. 189), in tema di immigrazione clandestina.

(11) Comma inserito dall'art. 4 comma 3 l. n. 47 del 2015, cit.

(12) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1 comma 1 l. 21 aprile 2011, n. 62 (G.U. del 5 maggio 2011, n. 103) a decorrere dal 1° gennaio 2014, «fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata», ai sensi del successivo comma 4. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 5 l. n. 332 del 1995, cit., era il seguente: «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni».

Il testo originario del comma era il seguente: «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di sessantacinque anni». Tale testo era stato già in un primo tempo sostituito dall'art. 1-bis del citato d.l. n. 292 del 1991, come convertito nella l. n. 356 del 1991. Il testo di questa prima sostituzione era il seguente: «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione». Successivamente l'art. 1 lett. a) l. 12 luglio 1999, n. 231 ha soppresso le parole finali del comma «o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere».

(13) Comma aggiunto dall'art. 1 lett. b) l. n. 231 del 1999, cit.

(14) V. l'art. 15 l. n. 47 del 2015, cit., come modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dall'art. 1 comma 37 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), che così dispone: «1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi. La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

282-ter Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ⁽¹⁾.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, **anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis** ⁽²⁾.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

(1) Articolo inserito dall'art. 9 comma 1 lett. a) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. del 24 febbraio 2009, n. 45), convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38 (G.U. del 24 aprile 2009, n. 95). V. art. 5 d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 (G.U. del 23 febbraio 2015, n. 44), sub art. 282-bis.

(2) Le parole da «, anche disponendo » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 15 comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

282-quater Obblighi di comunicazione ⁽¹⁾.

1 I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, **ove nominato, al suo difensore** ⁽²⁾ e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2 ⁽³⁾.

1-bis Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europea ⁽⁴⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 9 comma 1 lett. a) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. del 24 febbraio 2009, n. 45), convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38 (G.U. del 24 aprile 2009, n. 95).

(2) Le parole « e, ove nominato, al suo difensore » sono state inserite dall'art. 15 comma 3 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(3) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1 lett. a-bis) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242).

(4) Comma aggiunto dall'art. 4 d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 (G.U. del 23 febbraio 2015, n. 44). V. art. 5 d.lgs. n. 9 del 2015, cit., sub art. 282-bis.

291 Procedimento applicativo.

(2) L'art. 3 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'inserimento delle seguenti parole: «compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,» dopo le parole «si fonda,». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

(5) L'art. 3 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'inserimento del seguente comma: «1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

292 Ordinanza del giudice.

(6) L'art. 3 comma 1 lett. f) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'inserimento del seguente comma: «2-quater. Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

Att. c.p.p.

Art. 92. (Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare).

(1) L'art. 5 comma 1 lett. c) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'aggiunta del seguente comma: «1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

293 Adempimenti esecutivi.

(5) L'art. 3 comma 1 lett. g) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'aggiunta alla fine del comma 3 dei seguenti periodi: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

295 Verbale di vane ricerche.

(1) L'art. 3 comma 1 lett. h) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede la sostituzione delle parole «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270» con le parole «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

299 Revoca e sostituzione delle misure.

1. Le misure coercitive [281-286] e interdittive [288-290] sono immediatamente revocate [714⁴, 715⁶, 716⁴, 718, 736^{4 e 5}; 97³ att., 6 reg.] quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 [250² trans.].

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3 (1), quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata [275], il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e **alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore** (2).

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice [279], il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio (3). Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121 (3). Decorso il predetto termine il giudice procede (3). Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [294] o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari [406] o dell'assunzione di incidente probatorio [393] ovvero quando procede all'udienza preliminare [416 s.] o al giudizio [438 s., 447, 465 s.].

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede (4).

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio [294³] della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta (5).

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva (6).

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405], se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le

proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio (4) (7).

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere [285] è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275 comma 4-bis (8), ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3 (4).

4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3 (9).

(1) L'espressione iniziale «Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3» è stata inserita dall'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292 (G.U. del 10 settembre 1991, n. 212), convertito, con modificazioni, nella l. 8 novembre 1991, n. 356 (G.U. del 9 novembre 1991, n. 263).

(2) Comma inserito dall'art. 2 comma 1 lett. b) n. 1) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242) e poi modificato in sede di conversione. Il testo introdotto dal d.l. n. 93 del 2013, cit., era il seguente: «I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio». Successivamente le parole «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore» sono state sostituite alle parole «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» dall'art. 15 comma 4 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(3) Periodo inserito dall'art. 2 comma 1 lett. b) n. 2) d.l. n. 93 del 2013, cit., e così modificato in sede di conversione. Il periodo introdotto dal d.l. n. 93 del 2013, cit., era il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità».

(4) I commi 3-bis, 4-bis e 4-ter sono stati inseriti dall'art. 14 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13). Gli ultimi due periodi del comma 4-ter sono stati poi così sostituiti all'originario terzo e ultimo periodo dall'art. 5 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184). Il testo del periodo sostituito era il seguente: «Durante tale periodo è sospeso il termine previsto dal comma 3».

(5) Comma inserito dall'art. 13 l. n. 332 del 1995, cit.

(6) Le parole «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva» sono state aggiunte dall'art. 9 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94).

(7) Periodo aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. b) n. 3) d.l. n. 93 del 2013, cit., e così modificato in sede di conversione. Il periodo introdotto dal d.l. n. 93 del 2013, cit., era il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità».

(8) L'art. 4 comma 1 lett. a) l. 12 luglio 1999, n. 231 (G.U. del 19 luglio 1999, n. 167), ha sostituito il riferimento all'art. 275 comma 4 con quello all'art. 275 comma 4-bis.

(9) Comma aggiunto dall'art. 4 lett. b) l. 12 luglio 1999, n. 231 (G.U. del 19 luglio 1999, n. 167).

Att. c.p.p.

Art. 97-bis. (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari) (1). — 1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.

2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

3. [Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria].

(1) Articolo inserito dall'art. 27 l. 8 agosto 1995, n. 332 e così sostituito dall'art. 4 d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (G.U. del 27 giugno 2014, n. 147), conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117 (G.U. del 20 agosto 2014, n. 192). Il comma 3 è stato soppresso in sede di conversione.

329 Obbligo del segreto.

(2) L'art. 2 comma 1 lett. f) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'inserimento delle parole «, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste» dopo le parole «polizia giudiziaria». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

347 Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. Acquisita la notizia di reato [330; 112 att.], la polizia giudiziaria, senza ritardo [16 att.], riferisce [361 c.p.] al pubblico ministero [51] (1), per iscritto [108-bisatt.], gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute [55, 326, 348], delle quali trasmette la relativa documentazione [350⁶, 352⁴, 353, 355¹, 357, 386] (2) (3).

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [349].

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore [350, 352, 353², 354] della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61], la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (2).

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), **del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,** (4) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale [112 att.]. (2). Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia [221 coord.].

(1) V. la nota 1 sub art. 331.

(2) L'art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185) ha così sostituito il comma 1, inserito il comma 2-bis e sostituito il primo periodo del comma 3. Il testo originario del comma 1 era il seguente: «1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione della notizia di un reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione». Il testo originario del primo periodo del comma 3 era il seguente: «Se vi è urgenza, la comunicazione della notizia di un reato è data immediatamente anche in forma orale». Nel testo del medesimo primo periodo, come sostituito dal citato art. 4 d.l. n. 306 del 1992, in luogo delle parole «407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)», figuravano le parole «275, comma 3.». Tale ultima sostituzione è stata operata dall'art. 21 comma 2 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184).

(3) Sui procedimenti di competenza del giudice di pace v. art. 11 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), Appendice, 2.2 e art. 6 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. del 31 maggio 2001, n. 125), Appendice, 2.4.

(4) Le parole da «, del presente codice,» a «del medesimo codice penale,» sono state inserite dall'art. 1 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

Att. c.p.p.

Art. 108-bis. (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato) (1). — 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 comma 7 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356.

Coord. c.p.p.

Art. 221. (Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato). — 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

362 Assunzione di informazioni.

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini [373¹ lett. d) e 2]. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date (1). Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 (2).

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità (3). In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini (3) (4).

1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (5).

(1) Periodo inserito dall'art. 9 l. 7 dicembre 2000, n. 397 (G.U. del 3 gennaio 2001, n. 2), Appendice, 3.11.

(2) Il periodo è stato dapprima sostituito dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185) con il seguente testo: «Tali persone hanno l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal pubblico ministero per le esigenze delle indagini e, salvo quanto previsto dagli articoli 199, 200, 201, 202, 203, di riferire ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentiti». Successivamente, il periodo è stato nuovamente sostituito dall'art. 13 l. 1 marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001, n. 68), Appendice, 3.12. Il testo originario del periodo era il seguente: «Tali persone hanno l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal pubblico ministero per le esigenze delle indagini e, salvo quanto previsto dagli articoli 199, 200, 201, 202 e 203, di riferire ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentiti». Il testo introdotto dal d.l. n. 306 del 1992, cit., era il seguente: «Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203».

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. g) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(4) Comma aggiunto dall'art. 5 comma 1 lett. d) l. 1° ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell'8 ottobre 2012, n. 235).

(5) Comma aggiunto dall'art. 2 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

370 Atti diretti e atti delegati.

1. Il pubblico ministero compie personalmente [103⁴, 247³, 253³, 254²] ogni attività di indagine [358]. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini [364] che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore ⁽¹⁾.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.
2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero ⁽²⁾.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 ⁽²⁾.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale ⁽³⁾ del luogo [398⁵, 655³].

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini [326, 358].

⁽¹⁾ *Comma così sostituito dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 185 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). Il testo originario del comma era il seguente: «1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, fra i quali non possono essere compresi l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e i confronti con la medesima».*

⁽²⁾ *Comma inserito dall'art. 3 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).*

⁽³⁾ *Le parole «o la pretura», che figuravano qui, sono state soppresse dall'art. 183 d.lgs. 19 gennaio 1998, n. 51, Appendice, 3.4, con efficacia dal 2 giugno 1999.*

380 Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57, 383; 214 coord.] procedono all'arresto [13 Cost.] ⁽¹⁾ di chiunque [343] è colto in flagranza [382; 230 coord.] di un delitto [224 coord.] non colposo [43 c.p.], consumato o tentato [56 c.p.], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni [379].

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni [379];

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale ⁽²⁾;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni [379];

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, comma 1, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies ⁽³⁾ del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale ⁽⁴⁾;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale ⁽⁵⁾;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale ⁽⁶⁾;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) ⁽⁷⁾, del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale ⁽⁸⁾;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale ⁽⁹⁾;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale ⁽¹⁰⁾;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ⁽¹¹⁾;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo ⁽¹⁴⁾ o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni ^[379] ⁽¹⁵⁾;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561 ⁽¹⁶⁾, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ⁽¹⁷⁾;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale ⁽¹⁷⁾;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-*bis* del codice penale ⁽¹⁸⁾;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma ⁽¹⁹⁾;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale ⁽²⁰⁾;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ⁽²¹⁾.

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale ⁽²²⁾.

***m-quinquies*) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione ⁽²³⁾.**

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela ^[120 c.p.], l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente ^[337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela ^[340], l'arrestato è posto immediatamente in libertà ^[389].

⁽¹⁾ Per il potere dell'autorità giudiziaria di ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro v. nota sub art. 253.

⁽²⁾ Lettera inserita dall'art. 2 l. 3 luglio 2017, n. 105 (G.U. del 7 luglio 2017, n. 157).

⁽³⁾ Le parole da «delitto di prostituzione minorile» a «600-quinquies» sono state inserite dall'art. 11 l. 3 agosto 1998, n. 269 (G.U. del 10 agosto 1998, n. 185). Successivamente, l'art. 12, comma 1, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. del 15 febbraio 2006, n. 38) ha inserito, dopo le parole «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo», le parole «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1».

⁽⁴⁾ Lettera inserita dall'art. 4 l. 29 ottobre 2016, n. 199 (G.U. del 3 novembre 2016, n. 257).

⁽⁵⁾ Lettera inserita dall'art. 2 comma 1 lett. b) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. del 24 febbraio 2009, n. 45), convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38 (G.U. del 24 aprile 2009, n. 95).

⁽⁶⁾ Lettera inserita dall'art. 5 comma 1 lett. e) l. 1° ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell'8 ottobre 2012, n. 235).

⁽⁷⁾ Le parole «, nonché 7-bis» sono state inserite dall'art. 8 comma 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242).

⁽⁸⁾ Lettera sostituita dall'art. 3 comma 25 lett. a) l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170, suppl. ord. n. 128). Il testo della lett. e) era il seguente: «e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale». Le parole da «quella prevista» alla fine erano state sostituite alle parole «taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale» dall'art. 10 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. del 19 aprile 2001, n. 91), Appendice, 3.14. La C cost., con sentenza del 16 febbraio 1993, n. 54 (ANPP 1993, 27; GP 1993, I, 134; CP 1993, 1088; FI 1993, II, 1320, nota Di CHIARA), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera e) «nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1 numero 2, prima ipotesi, del codice penale, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice».

⁽⁹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 10 l. n. 128 del 2001, cit.

⁽¹⁰⁾ Lettera inserita dall'art. 8 comma 2 d.l. n. 93 del 2013, cit., e così modificata in sede di conversione.

⁽¹¹⁾ La lett. g) del comma 2 è stata così modificata (inserimento delle parole «di armi clandestine» e altre varianti formali) dall'art. 10 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (G.U. del 13 maggio 1991, n. 110), conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203 (G.U. del 12 luglio 1991, n. 162). Analoga modifica era stata in precedenza apportata dall'art. 11 d.l. 13 novembre 1990, n. 324 (G.U. del 13 novembre 1990, n. 265), dall'art. 10 d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 (G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10) e dall'art. 10 d.l. 13 marzo 1991, n. 76 (G.U. del 13 marzo 1991, n. 61), decaduti per mancata conversione in legge. Il testo originario della lett. g) era il seguente: «g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110».

⁽¹²⁾ Lettera sostituita dall'art. 2 d.l. 8 agosto 1991, n. 247 (G.U. dell'8 agosto 1991, n. 185), convertito, con modificazioni, nella l. 5 ottobre 1991, n. 314 (G.U. del 7 ottobre 1991, n. 235). Il testo originario della lett. h) era il seguente: «h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685».

⁽¹³⁾ Le parole «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono state sostituite alle parole «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» dall'art. 2 comma 1-*bis* d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (G.U. del 23 dicembre 2013, n. 300), conv., con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10 (G.U. del 21 febbraio 2014, n. 43), in sede di conversione.

⁽¹⁴⁾ L'art. 2 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), conv., con modif. nella l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293) aveva inserito le parole «anche internazionale», ma la disposizione è stata soppressa in sede di conversione.

⁽¹⁵⁾ Le parole «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni», presenti nel testo previgente, sono state sostituite dalle parole «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni» dell'art. 13, comma 1, d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (G.U. del 27 luglio 2005, n. 173), conv., con modif., nella l. 31 luglio 2005, n. 155 (G.U. del 1° agosto 2005, n. 177). V. anche art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, (G.U. del 17 dicembre 1979, n. 342) conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, (G.U. del 7 febbraio 1980, n. 97), art. 11 l. 29 maggio 1982, n. 304 (G.U. del 2 giugno 1982, n. 149) e artt. 21 e 29 l. 18 aprile 1975, n. 110 (G.U. del 21 aprile 1975, n. 205).

⁽¹⁶⁾ Trattasi delle associazioni di cui al d.lg. l. 14 febbraio 1948, n. 43 (G.U. del 17 febbraio 1948, n. 40), ratificato dall'articolo unico l. 17 aprile 1956, n. 561 (G.U. del 25 giugno 1956, n. 156).

⁽¹⁷⁾ Ad opera dell'art. 4 l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185), sono state soppresse le parole «della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* comma 2 del codice penale,» che, nel testo originario della lettera l) figuravano dopo le parole «della legge 25 gennaio 1982, n. 17», ed è stata inserita la lettera l-*bis*). Le parole «, delle organizzazioni, associazioni,

movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654» sono state poi aggiunte dall'art. 6 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (G.U. del 27 aprile 1993, n. 97), conv., con modif., nella l. 25 giugno 1993, n. 205 (G.U. del 26 giugno 1993, n. 148).

(18) Lettera inserita dall'art. 2 comma 1 lett. c) d.l. n. 93 del 2013, cit., con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ai sensi dell'art. 2 comma 4 d.l. n. 93 del 2013, cit.).

(19) Per ulteriori ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, v. l'art. 12 comma 4 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.), in tema di immigrazione clandestina.

(20) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1-ter lett. a) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 (G.U. del 19 febbraio 2015, n. 41), conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43 (G.U. del 20 aprile 2015, n. 91).

(21) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 3-bis comma 2 d.l. n. 7 del 2015, cit.

(22) Lettera aggiunta dall'art. 1 comma 5 lett. a) l. 23 marzo 2016, n. 41 (G.U. del 24 marzo 2016, n. 70), a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).

(23) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 3-bis d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186).

Codice della navigazione:

Art. 1100. (Resistenza o violenza contro nave da guerra). — Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.

D.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., nella l. 18 aprile 2017, n. 48. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 10. (Divieto di accesso). — 1-6-ter. (Omissis).

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. [Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020] (1).

(1) Periodo soppresso dall'art. 15 d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186).

381 Arresto facoltativo in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57, 383; 214 coord.] hanno facoltà di arrestare [13 Cost.; 716] chiunque [343; 16 min.] è colto in flagranza [382] di un delitto non colposo [43 c.p.], consumato o tentato [56 c.p.], per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni [379] (1).

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (2):

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 (3) e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 (4) del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale (5);

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (6);

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previsto dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice (7);

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) (8);

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale (9);

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale (9).

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale (10).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [120 c.p.], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela [340], l'arrestato è posto immediatamente in libertà [389].

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto [133 c.p.] ovvero dalla pericolosità [203 c.p.] del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria [350, 351, 370] o dal pubblico ministero [362, 363, 364, 374, 388] per reati [371-bis, 378 c.p.] concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (11).

(1) Per una ipotesi di arresto facoltativo fuori flagranza, riguardante il reato di evasione (art. 385 c.p.), si veda l'art. 3 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (G.U. del 13 maggio 1991, n. 110), conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203 (G.U. del 12 luglio 1991, n. 162), che qui si riporta: «Art. 3. — 1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale». In precedenza, analoga previsione era stata introdotta dall'art. 3 d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 (G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10) e dall'art. 3 d.l. 13 marzo 1991, n. 76 (G.U. del 13 marzo 1991, n. 61), decaduti per mancata conversione in legge. Si veda anche il comma 3 dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. del 28 settembre 2011, n. 226, s.o. n. 214), recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», in tema di violazioni di obblighi inerenti a misure di prevenzione.

Per altra ipotesi di arresto facoltativo consentito anche al di sotto del limite edittale di cui al comma 1 in tema di circolazione stradale, v. art. 189 comma 6 del nuovo c. strad. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in G.U. del 18 maggio 1992, n. 114, s.o.) come dapprima sostituito dall'art. 2 l. 9 aprile 2003, n. 72 (G.U. del 15 aprile 2003, n. 88), e poi modificato dall'art. 4 comma 3 lett. a) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv. con modif. nella l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173) che ha elevato il limite minimo della reclusione da 3 a 6 mesi, con effetto a decorrere dal 27 maggio 2008 (v. art. 13 del decreto citato), che qui si riporta: «6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del Codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti».

Per altre fattispecie in cui è consentito l'arresto in flagranza anche al di sotto del limite edittale di cui al comma 1, v. art. 12 comma 4 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.) in tema di immigrazioni clandestine.

Per ulteriori ipotesi, e per gli effetti dell'arresto facoltativo in flagranza in occasione di manifestazioni sportive v. l'art. 8 l. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U. del 18 dicembre 1989, n. 294), come modificato dall'art. 1 d.l. 20 agosto 2001, n. 336 (G.U. del 21 agosto 2001, n. 193), conv. con modif. nella l. 19 ottobre 2001, n. 377 (G.U. del 20 ottobre 2001, n. 245), dall'art. 1 d.l. 24 febbraio 2003, n. 28 (G.U. del 24 febbraio 2003, n. 45), conv. con modif. nella l. 24 aprile 2003, n. 88 (G.U. del 24 aprile 2003, n. 95), dall'art. 4 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (G.U. del 9 febbraio 2007, n. 32) conv. con modif. nella l. 4 aprile 2007, n. 41 (G.U. del 5 aprile 2007, n. 80), dall'art. 8 d.l. 12 novembre 2010, n. 187 (G.U. del 12 novembre 2010, n. 165), conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2010, n. 217 (G.U. del 18 dicembre 2010, n. 295) e dall'art. 7 d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191) conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242), e dall'art. 4, comma 1, lett. b) d.l. 22 agosto 2014, n. 119 (G.U. del 22 agosto 2014, n. 194), conv. con modif. nella l. 17 ottobre 2014, n. 146 (G.U. del 21 ottobre 2014, n. 245) che così dispone: «Art. 8. (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive). — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. — 1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6 della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1993, n. 205. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6. — 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. — 1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280 del codice di procedura penale. — 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2016».

Ai sensi dell'art. 10 comma 6-ter d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (G.U. del 20 febbraio 2017, n. 142), conv., con modif., in l. 18 aprile 2017, n. 48 (G.U. del 21 aprile 2017, n. 93), inserito in sede di conversione, come modificato dall'art. 15 d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), «Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Per ipotesi di arresto facoltativo in flagranza relativamente a fattispecie contravvenzionali, v. l'art. 6 comma 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (G.U. del 27 aprile 1993, n. 97), conv. con modif., nella l. 25 giugno 1993, n. 205 (G.U. del 26 giugno 1993, n. 148), che fa riferimento ai reati previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 (porto di armi od oggetti atti ad offendere in pubbliche riunioni).

V. anche le note 1 e 2 sub art. 380.

(2) L'alinea del comma 2 è stato così modificato dall'art. 21 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13). Nel testo originario, all'inizio dell'alinea, figurava l'espressione: «Quando ricorre la necessità di interrompere l'attività criminosa, gli».

(3) A seguito della riformulazione dell'art. 319 c.p. (ora composto di un solo comma) ad opera dell'art. 7 l. 26 aprile 1990, n. 86 (G.U. del 27 aprile 1990, n. 97), e da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. f) l. 27 maggio 2015, n. 69 (G.U. del 30 maggio 2015, n. 124), la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio è in tutte le ipotesi punita con la reclusione da sei a dieci anni: l'arresto in flagranza per tale reato risulta quindi consentito sulla base della previsione dell'art. 381 comma 1, con implicita abrogazione, nella lett. b) del comma 2, del riferimento all'art. 319 c.p.

(4) La lett. c) del comma 2 è stata così modificata dall'art. 22 d.lgs., meglio indicato nella nota 2. Dal testo originario sono state soppresse le parole «seconda ipotesi» che figuravano dopo le parole «336 comma 2».

(5) L'art. 530 c.p. è stato abrogato dall'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 (G.U. del 20 febbraio 1996, n. 46). La corruzione di minorenni è oggi punita ai sensi dell'art. 609-quinquies c.p.

(6) Lettera inserita dall'art. 3 comma 25 lett. b) l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170, suppl. ord. n. 128).

(7) Lettera inserita dall'art. 12, comma 2, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. del 15 settembre 2006, n. 38).

(8) Lettera aggiunta dell'art. 13 comma 2, l. 27 luglio 2005, n. 144 (G.U. del 27 luglio 2005, n. 173), conv. con modif., nella l. 31 luglio 2005, n. 155 (G.U. del 1 agosto 2005, n. 177) e successivamente abrogata, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1-ter lett. b) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 (G.U. del 19 febbraio 2015, n. 41), conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43 (G.U. del 20 aprile 2015, n. 91). Il testo della lettera era il seguente: «m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale».

(9) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1 lett. b-bis) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv. con modif. nella l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 113), con effetto a decorrere dal 26 luglio 2008 (v. art. 1 comma 2 della legge di conversione).

(10) Lettera aggiunta dall'art. 1 comma 5 lett. b) l. 23 marzo 2016, n. 41 (G.U. del 24 marzo 2016, n. 70), a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).

(11) Comma aggiunto dall'art. 26 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184).

422 Attività di integrazione probatoria del giudice.

(2) L'art. 3 comma 1 lett. i) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'aggiunta del seguente comma: «4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n.

138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

472 Casi in cui si procede a porte chiuse.

(2) L'art. 3 comma 1 lett. l) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'aggiunta alla fine del comma 1 del seguente periodo: «Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all'articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

493 Richieste di prova.

(2) L'art. 3 comma 1 lett. m) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'inserimento dell'articolo riportato di seguito. Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

493-bis. Trascrizione delle intercettazioni. — 1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. — 2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. — 3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.

659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza [677 s.] deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero [655] che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4 [189 att.] (1). Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza [678³] che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (2).

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza [199 s. c.p.] diverse dalla confisca [240 c.p.] sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza [678³, 679] che li ha adottati [189 att.; 31 reg.]. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

(1) In seguito alla sostituzione dell'art. 656 il rinvio deve intendersi riferito al comma 3, anziché al comma 4.

(2) Comma inserito dall'art. 15 comma 5 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

64-bis Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile (1).

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile precedente.

(1) Articolo inserito dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

89 Verbale e nastri registrati delle intercettazioni.

Codice: art. 268.

(1) L'art. 5 comma 1 lett. a) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'aggiunta alla fine del comma 1 del seguente periodo: « Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni ». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 ».

(2) L'art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'aggiunta dei seguenti commi: «2-bis. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. — 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto

intercettato e quanto trasmesso e registrato. — 2-**quater**. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. — 2-**quingies**. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

(3) L'art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 216 del 2017, cit., prevede l'inserimento dell'articolo riportato di seguito. Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. n. 53 del 2019, cit., la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

89-bis. Archivio riservato delle intercettazioni. — 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. — 2. L'archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. — 3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. — 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

92 Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare.

Codice: artt. 292, 313, 317, 321.

(1) L'art. 5 comma 1 lett. c) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), prevede l'aggiunta del seguente comma: «1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili». Ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (G.U. del 14 giugno 2019, n. 138), recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U. del 9 agosto 2019, n. 186), la disposizione si applica «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019».

ISBN 978-88-28-81729-1



9 788828 817291